

STATUTO

Denominazione e sede legale

Articolo 1

E' costituita un'Associazione apartitica e aconfessionale, con denominazione "Mandibole Allenate" - Associazione Solidale di Famiglie Adottive in prosieguo definita semplicemente "Associazione".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Pieve di Soligo, Via San Gallet 15

Durata e scioglimento

Articolo 3

L'Associazione è costituita da sole persone fisiche ed ha durata indeterminata. In caso di scioglimento, estinzione o cessazione della Associazione, i beni che residueranno saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Scopo

Articolo 4

L'Associazione è una associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1996, n. 266 ed ha per scopo:

- a) Offrire occasione di confronto e sostegno reciproco alle coppie che hanno adottato;
- b) Promuovere e creare collegamento fra genitori adottivi e aspiranti tali, allo scopo di approfondire le tematiche e le problematiche inerenti l'adozione;
- c) Realizzare un luogo d'incontro tra genitori adottivi per favorire uno scambio di esperienze;
- d) Favorire negli educatori la conoscenza dei problemi di un minore abbandonato;
- e) Agevolare le coppie che intendono adottare, nella conoscenza delle modalità operative delle Associazioni che ai sensi della Legge 31 dicembre 1998 n. 476 sono autorizzate a far realizzare adozioni.
- f) Attivare una collaborazione con le istituzioni che operano nel campo dell'adozione.
- g) Sensibilizzare il pubblico circa l'importanza dell'istituto dell'adozione onde promuoverne lo sviluppo anche mediante mostre, convegni, conferenze presso le istituzioni pubbliche e private;
- h) Sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'adozione, della giustizia sociale e della solidarietà; promuovendo e diffondendo azioni e progetti di informazione e formazione nella intera società ed in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado.

- i) Tutte le altre attività consentite dalle normative, utili al raggiungimento dello scopo sociale.
- j) Interscambio fra famiglie adottive e non.
- k) Promuovere ogni tipo di attività finalizzata al benessere dell'infanzia.
- l) Partecipare, promuovere e realizzare, nei Paesi in via di Sviluppo, a progetti di solidarietà, sussidiarietà e cooperazione internazionale a breve, medio e lungo termine aventi per finalità la prevenzione dell'abbandono dei minori, l'adozione a distanza, la scolarizzazione, la creazione di strutture polifunzionali di assistenza ai minori, l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia.
- m) Promuovere ed organizzare attività culturali di vario genere rivolti alle famiglie in particolare e a tutta la società in generale: convegni, conferenze, dibattiti, spettacoli, rappresentazioni, proiezioni, seminari, raccolte di fondi e contributi, pubblicazione e divulgazione di atti di convegni, di un bollettino dell'associazione, e di quant'altro sia utile al raggiungimento dello scopo sociale

Per raggiungere questi scopi l'Associazione può ottenere il concorso di giuristi, psicologi, pedagoghi ed esperti e stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici (scuola, Asl, enti locali e territoriali), nonché con associazioni aventi analoghe finalità.

Finalità

Articolo 5

L'Associazione non ha fini di lucro, è di carattere volontario, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si ispira al principio di democraticità della struttura.

Adesione

Articolo 6

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, desiderino aderirvi senza distinzione di sesso, razza o credo religioso purché ne facciano domanda al Presidente, impegnandosi ad accettare e rispettare il presente Statuto. L'ammissione viene deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. Non possono essere ammesse come soci le persone implicate in fatti contrari alle finalità statutarie dell'Associazione.

Soci

Articolo 7

I Soci si distinguono in:

- Soci fondatori,
- Soci effettivi

Il numero dei soci è illimitato.

- **Soci fondatori** sono quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione e costituiscono l'ossatura dell'Associazione. I soci fondatori partecipano all'Assemblea generale con diritto di voto.
- **Soci effettivi** sono coloro che accettano liberamente il contenuto del presente Statuto, versano la quota associativa e partecipano attivamente all'attività dell'Associazione con diritto di voto.

Doveri dei Soci

Articolo 8

La qualità dei Soci è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né per successione a causa di morte. Tale qualità viene revocata per decesso, per dimissioni, per morosità, per mancato perseguimento dello scopo associativo o per aver agito contro le norme del presente statuto.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio decorsi 2 mesi dalla data in cui il pagamento della quota doveva effettuarsi.

Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendere alcunché dall'Associazione nel caso di scioglimento del rapporto per qualsiasi motivo.

Patrimonio

Articolo 9

Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei propri scopi, l'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività personale, gratuita e spontanea dei propri soci. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione.

Articolo 10

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e dal fondo cassa. Le entrate sono costituite da:

- a. quote associative (non rimborsabile) stabilite annualmente dal consiglio direttivo;
- b. quote integrative (non rimborsabile);
- c. contributi pubblici e privati;
- d. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed

il 31 dicembre di ogni anno.

Struttura organizzativa

Articolo 11

La struttura organizzativa dell'Associazione è composta dai seguenti organi:

- A - Assemblea di soci;
- B - Consiglio direttivo;
- C - Presidente;
- D – Vicepresidente;
- E - Tesoriere;
- F – Segretario.

Articolo 12

L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori ed effettivi, aventi diritto di voto in quanto in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio direttivo; inoltre essa è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio ne ravvisino la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento del contributo.

L'assemblea è convocata mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax e/o posta elettronica, a ciascuno degli associati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'assemblea dei soci viene convocata per:

- verificare l'andamento delle attività dell'Associazione;
- discutere, rielaborare ed approvare il Progetto annuale delle attività, proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci

aventi diritto di voto, intervenuti per proprio e per delega.

Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di due soci.

Le delibere sono prese con la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, per deliberazioni particolari, per le modifiche allo Statuto, per la ricostituzione del Consiglio Direttivo in caso di dimissionamento o impedimento di parte o totalità dei consiglieri e per lo scioglimento dell'Associazione.

Le decisioni sono prese con 2/3 dei voti dei soci partecipanti all'Assemblea.

L'assemblea, dopo averne stabilito il numero, elegge i membri del Consiglio Direttivo. Risultano eletti i candidati che ottengono più voti; a parità di voto risulta eletto il candidato più anziano.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di componenti tra un minimo di cinque ed un massimo di quattordici elementi, secondo quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea all'atto della nomina.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un Consigliere cessi la carica prima della scadenza, il Consiglio deve provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva Assemblea annuale la quale provvederà in modo definitivo.

Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno per:

- elaborare il Progetto annuale delle attività da proporre all'Assemblea;
- verificare periodicamente l'andamento delle attività decise in assemblea;
- promuovere e coordinare il lavoro di tutti i soci;
- accogliere e rifiutare le domande di adesione dei soci;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- redigere il rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo decide alla maggioranza dei presenti e voto palese e può ammettere la presenza di Soci, con diritto di parola, che abbiano particolare interesse a singoli oggetti sottoposti al consiglio stesso.

Articolo 14

Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vicepresidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Articolo 15

Il Tesoriere ha la gestione della cassa e dei rapporti bancari intestati all'Associazione e redige le bozze del rendiconto, consuntivo e preventivo.

Articolo 16

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e nella gestione dell'Associazione. Esercita tutte le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Conclusioni

Articolo 17

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri: due nominati dalle parti in causa che di comune accordo nomineranno il terzo membro; essi giudicheranno *ex bono et equo* senza formalità di procedura.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge in materia.

f.to Il Segretario

f.to Il Presidente